

vitano sui fondi ipotecati, mediante esibizione delle rispettive ricevute, e ciò nel dodicesimo Agosto di ogni anno, precisamente nel giorno in cui dovranno essere pagati i convenuti interessi sul capitale suddetto.

10.° A maggiore cautela dei mutuanti e per caso che dal mutuatario si mancherà al pagamento di tutto o parte della somma dovuta nei tempi e modi di sopra stabiliti, tanto per la sorte capitale, che per gli annuali interessi, verificatosi tale caso, allo scopo di evitare le ingenti spese dell'espropriazione forzata degli ipotecati immobili, lo stesso mutuatario Sig. Pirrito faculta sin d'ora i mutuanti sempre che lo vorranno, a vendere i detti immobili ad asta familiare vivente notaro al prezzo di stima da farsi da un perito da scegliersi di accordo ed in caso di disaccordo da quello che sarà scelto dal Sig. Pretore del Mandamento di Ribera, sull'istanza della parte più diligente, potendone i mutuanti convenire il prezzo in contante o con proroghe, al pagamento promettendo garanzia in nome e per parte dello stesso mutuatario Sig. Pirrito e con stabilire tutti i patti e condizioni ben viste ai

mutuanti, avendo sin d'ora esso mutuatario il tutto per rato e fermo.

11.° Eseguita la vendita ed avuta dal compratore consegna della stessa al mutuatario, questi sarà obbligato, come sin d'ora si obbliga, a restituire il materiale possesso e godimento dei fondi al compratore fra il termine di otto giorni da quello della ricevuta notizia, sotto pena di tutti i danni, interessi e spese derivanti dal ritardato rilascio. Dal prezzo che sarà per ricavarsi da siffatta vendita dovranno prelevarsi le spese tutte occorrenti per la vendita, compresa la perizia e tutte le somme di cui i mutuanti saranno creditori per capitale interessi penali ed altro emergenti da quest'atto. Fatto tale detrazione, il difetto del prezzo qualora ne rimarrà, resterà per conto del mutuatario, cui dovrà dal compratore pagarsi nei modi e tempi che verranno stabiliti nel corrispondente atto di compravendita.

12.° In ultimo si conviene che in difetto del puntuale adempimento anche di una sola delle convenzioni del presente atto, il mutuo s'intenderà di pieno diritto risoluto e i mutuanti senza bisogno di preventivi avvisi, avranno facoltà di agire esecutivamente in forza della



11.° 12.°